

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 03 giugno 2021

Adempimenti per il rinnovo della tessera di riconoscimento del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare (L.R. 31.10.1980, n. 88 art. 57; L.R. 8.1.1991, n. 1, art. 12).
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si fa luogo agli adempimenti per il rinnovo della tessera di riconoscimento del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di Vigilanza e Controllo nel settore agricolo e alimentare.

Il Presidente

VISTA la L.R. 31.10.1980, n. 88, art. 57, con la quale è stato istituito il Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

VISTA la L.R. 8.1.1991, n. 1, art. 12, con la quale i componenti del Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono stati posti alle dipendenze del Segretario regionale al Settore primario ed hanno assunto la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni espressamente conferite dalla stessa legge istitutiva.

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale nn. 1839/2010, 1971/2010, 435/2016 e 1702/2020 che hanno ridisegnato l'organizzazione regionale sopprimendo la Segreteria regionale al Settore primario ed attribuendone gli ambiti di coordinamento all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport.

CONSIDERATO che l'ultimo comma dell'art. 57 della citata L.R. n. 88/1980 prevede che a ciascun componente del Nucleo regionale Ispettori di vigilanza venga rilasciata, da parte del Presidente della Giunta Regionale, apposita tessera di riconoscimento il cui modello sia stato approvato con decreto del Presidente medesimo.

VISTO il D.P.G.R. n. 68 del 16 giugno 2016 che ha individuato l'elenco del personale all'epoca appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare che esercita le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ed ha approvato il modello di tessera di riconoscimento.

RITENUTO di confermare le vigenti disposizioni che stabiliscono che la tessera di riconoscimento abbia una validità di 5 anni, non sia soggetta a convalida annuale, debba essere sostituita in caso di smarrimento, furto o precoce logorio, debba essere restituita alla cessazione del servizio, al passaggio del titolare ad altra struttura od amministrazione e in caso di sospensione dal servizio per aspettativa determinata da qualsiasi motivo.

CONSIDERATA la scadenza del termine quinquennale di validità della tessera di cui sopra in data 21 giugno 2021 e la conseguente necessità di rinnovo della stessa.

EFFETTUATA la ricognizione del personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo ed alimentare al quale rilasciare la nuova tessera di riconoscimento.

CONSIDERATO che sei componenti del Nucleo hanno cessato il loro rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione del Veneto;

PRESO ATTO della nota prot. N. 199831 del 30 Aprile 2021 con la quale il sig. Pier Luigi Perissinotto ha comunicato l'intenzione di non chiedere il rinnovo della tessera in scadenza a causa dall'approssimarsi della risoluzione del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto;

RITENUTO di confermare il modello della tessera di riconoscimento senza modifiche.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nell'elenco **allegato A**), parte integrante del presente atto, il personale appartenente al Nucleo regionale Ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, qualificato Ufficiale di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 57, comma 3, del Codice di Procedura Penale ed in applicazione dell'art. 57 della L.R. 31.10.1980, n. 88, e dell'art. 12 della L.R. 8.1.1991, n. 1, al quale rinnovare la tessera di riconoscimento;
3. di trasmettere l'elenco di cui al punto 2. alle Procure della Repubblica operanti nella Regione del Veneto, e garantirne il periodico aggiornamento;
4. di confermare il modello della tessera di riconoscimento, da rilasciare al personale di cui al punto 2., conformemente all'**allegato B**) parte integrante del presente atto;
5. di confermare le vigenti disposizioni che stabiliscono che la tessera di riconoscimento abbia una validità di 5 anni, non sia soggetta a convalida annuale, debba essere sostituita in caso di smarrimento, furto o precoce logorio, debba essere restituita alla cessazione del servizio, al passaggio del titolare ad altra struttura od amministrazione e in caso di sospensione dal servizio per aspettativa determinata da qualsiasi motivo;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia